



COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

del 30-09-2020

Oggetto:

**APPROVAZIONE TARIFFA CORRISPETTIVA SERVIZIO RIFIUTI
- ANNO 2020**

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **settembre** alle ore **20:30**, in TORRI DI QUARTESOLO, nella *Sala delle adunanze*;

In **Prima** convocazione, sessione , seduta , si è riunito il Consiglio Comunale così costituito:

Marchioro Diego	<i>Presente</i>	Pasinato Angela	<i>Presente</i>
Zausa Stefano	<i>Presente</i>	Cignacco Alessandro	<i>Presente</i>
Panato Claudia	<i>Presente</i>	Morreale Luisa	<i>Presente</i>
Tescari Elisabetta	<i>Presente</i>	Schiavo Maurizio	<i>Presente</i>
Brusarosco Enrico	<i>Presente</i>	Palazzi Eviana	<i>Presente</i>
Lucatello Andrea	<i>Presente</i>	Lombardi Giuseppe	<i>Assente</i>
Ferretto Ernesto	<i>Assente</i>	Carampin Silvia	<i>Presente</i>
Fabris Francesco	<i>Presente</i>	Ghiotto Gian Luigi	<i>Presente</i>
Fabbiani Mauro	<i>Presente</i>		

Assume la presidenza il Signor Marchioro Diego in qualità di Sindaco e Presidente Consiglio Comunale assistito dal Vice-Segretario Comunale Plechero Marco.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 la quale, all'articolo 1 e ai commi sotto elencati, dispone quanto segue:

- comma 639: la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- comma 651: il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- comma 654: in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 Gennaio 2003, n. 36;
- comma 655: resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del D.L. 31 Dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti;
- comma 658: nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche;
- comma 666: è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 504;
- comma 682: con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:
 - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
 - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- comma 683: il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale;
- comma 688: i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) che all'art. 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI.

Vista la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021”*.

Visto, in particolare, l'Allegato A della sopraccitata delibera 443/2019 che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021.

Vista la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*”.

Dato atto che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza.

Verificato che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020.

Evidenziato, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 29/12/2018, con la quale è stata istituita, a decorrere dal 01/01/2019, la “Tariffa Corrispettiva servizio rifiuti” di cui all'art. 1 comma 668 della Legge 147/2013, in sostituzione della TARI avente natura tributaria, ed è stato approvato il relativo regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva servizio rifiuti.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 29/12/2018 con la quale è stato deliberato di integrare, dal 01/01/2019, la gestione in house providing dei rifiuti urbani con la concessione della gestione dell'applicazione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva della “tariffa corrispettiva servizio rifiuti” diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, alla società partecipata Soraris S.p.A., al fine di attuare la “gestione integrata” come definita e secondo i principi organizzativi di cui agli artt. 183 comma II) e 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Dato atto che i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa sono definite nel D.P.R. n. 158/1999 che contiene le norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, e che tale metodo è richiamato anche per la tariffa corrispettiva dall'art. 1 comma 668 della Legge n. 147/2013.

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti.

Atteso che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Considerato che ARERA con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri

in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore.

Preso atto che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30.09.2020 è stato approvato il Piano finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti urbani dell'anno 2020.

Dato atto altresì che ARERA con la deliberazione n. 158/2020 e con riferimento alle utenze non domestiche, individua proposte di riduzioni di natura tecnica, ossia riferite alla minor potenzialità di produrre rifiuti a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e, per questo, considerate obbligatorie.

Ritenuto di confermare anche per l'anno 2020 la suddivisione del territorio comunale in due settori, in dipendenza del fatto che in uno di questi (il settore del Centro Commerciale) vi è una minore differenziazione dei rifiuti conferiti rispetto a quelli prodotti nel restante territorio, con una conseguente maggiorazione dei costi di smaltimento sostenuti dal Soggetto Gestore.

Ritenuto altresì di provvedere alla determinazione delle tariffe per le categorie delle UTENZE DOMESTICHE (categorie da 1, 2, 3, 4, 5, 6 componenti e 2e case e altre Utenze) e per le categorie delle UTENZE NON DOMESTICHE (30 categorie di attività produttive).

Dato atto che il gettito delle tariffe deve assicurare la copertura integrale di tutti i costi imputabili al servizio rifiuti.

Ritenuto quindi di approvare i seguenti criteri generali per la determinazione e la ripartizione delle tariffe:

- 1) Articolare la tariffa in due zone distinte (Territorio e zona Centro Commerciale);
- 2) Relativamente al Territorio:
 - ripartire la tariffa fra le utenze domestiche e non domestiche, attribuendo fra un minimo di 45% ed un massimo del 55% del prelievo alle famiglie e (corrispondentemente) fra un minimo di 45% ed un massimo del 55% del prelievo alle ditte;
 - attribuire i coefficienti Ka Kb Kc Kd (cioè i coefficienti per graduare l'importo) entro il range stabilito per legge;
 - fissare al 65,30% le entrate da parte normalizzata ed al 34,70% quelle da parte puntuale.
 - ripartire il prelievo, fra utenze domestiche (famiglie) e utenze non domestiche (ditte), per la parte normalizzata, nella misura rispettivamente del 47,00% e del 53,00%, e per la parte puntuale rispettivamente del 22% e del 78%;
- 3) Relativamente al Zona Centro Commerciale "Piramidi":
 - attribuire i coefficienti Kc Kd (cioè i coefficienti per graduare l'importo) entro il range stabilito per legge;
 - fissare al 79,60% le entrate da parte normalizzata e al 20,40% quelle da parte puntuale.
- 4) Relativamente alle utenze domestiche:
 - attribuire alle famiglie che utilizzano il composter la riduzione per compostaggio del 30% sulla parte variabile;
 - attribuire ai nuclei familiari con componenti residenti o con dimora all'estero per più di 6 mesi la riduzione del 30% sulla parte fissa e variabile.
- 5) Relativamente alle utenze non domestiche:
 - prevedere una riduzione per recupero: la tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il

produttore dimostri di avere avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero. La riduzione della tariffa è proporzionata alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nelle seguenti misure:

- rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività ed il coefficienti Kd massimo della classe corrispondente;
 - la percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità, per eccesso ove il valore di calcolo risulti maggiore di 0,5 o per difetto se uguale o minore di 0,5;
 - la riduzione della tariffa sopra descritta non potrà essere superiore alla quota tariffaria calcolata mediante il coefficiente Kd, come definiti nel DPR 27 aprile 1999, n. 158;
 - la riduzione dovrà essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opererà di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
- a tutela delle utenze non domestiche colpite dai provvedimenti dovuti dall'emergenza da COVID-19, verranno applicate le riduzioni previste dalla deliberazione ARERA n. 158/2020. Il mancato gettito derivante, ovvero la componente RCND_{TV} di cui alla deliberazione ARERA n. 238 del 23/06/2020, sarà riconosciuto al gestore sulla base dei criteri stabiliti dalla medesima deliberazione e dagli eventuali successivi provvedimenti dell'ente territorialmente competente.

Preso atto che le nuove disposizioni dettate da ARERA, unitamente all'emergenza sanitaria legata al COVID-19, ha posticipato i tempi di approvazione delle tariffe.

Considerato che l'art. 138 del D.L. 34/2020 ha riconfermato quanto disposto all'art. 1 comma 683 della Legge 147/2013 in merito ai termini di approvazione che coincidono con quelli definiti per il bilancio di previsione, che per il 2020 è stato fissato al 30 settembre.

Ritenuto di definire, con riferimento alla fatturazione, le seguenti scadenze:

- Prima rata: entro il 30 novembre 2020;
- Seconda rata: entro il 31 gennaio 2021.

Precisato che è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Vicenza con propria apposita delibera.

Preso atto delle singole aliquote tariffarie per numero componenti e per metro quadrato di superficie, relative alle utenze domestiche, alle utenze non domestiche del territorio, alle utenze non domestiche del Centro commerciale, e dato atto che queste risultano dall'applicazione dei parametri e dei coefficienti stabiliti dal cosiddetto "metodo normalizzato" del DPR 158/1999.

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, preventivamente espressi dal responsabile del servizio e dal responsabile di ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, T.U.EE.LL..

Udita la relazione dell'assessore Stefano Zausa e dell'ing. Damiano Lupato, Direttore generale della SORARIS SPA, e la successiva discussione, interventi per i quali, a norma dell'art. 26 del Regolamento del Consiglio Comunale, si rinvia alla registrazione audiovisiva del Consiglio Comunale che, sottoscritta dal Vice Segretario Comunale con firma digitale, costituisce il verbale della seduta consiliare;

Con voti favorevoli n.11, contrari n.3 (Carampin, Ghiotto, Fabris) ed astenuti n.1 (Fabbiani) espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- 1) Di approvare per l'anno 2020 le tariffe per utenze domestiche, per utenze non domestiche del territorio e per utenze non domestiche del Centro Commerciale, come risultanti dalla "Relazione elaborazione tariffe servizio gestione rifiuti urbani" che qui si approva e che, allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (**Allegato 1**).
- 2) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo avranno effetto dal 1 gennaio 2020.
- 3) Di definire, con riferimento alla fatturazione, la seguente tempistica:
 - Prima rata: entro il 30 novembre 2020;
 - Seconda rata: entro il 31 gennaio 2021.
- 4) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la deliberazione entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote ed i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
- 5) Di dichiarare, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese in successiva apposita votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, T.U.EE.LL.

VISTO: parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal RESPONSABILE AREA 2.

Il Responsabile del Servizio
f.to Menon Paolo Giuseppe

SETTORE RAGIONERIA

VISTO: parere favorevole per la regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio
f.to Menon Paolo Giuseppe

IL PRESIDENTE
f.to Marchioro Diego

Il Vice-Segretario Comunale
f.to Plechero Marco

Certificato di Pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per 15 giorni da oggi all'Albo Pretorio di questo Comune

Torri di Quartesolo, li _____

Il Vice-Segretario Comunale
f.to Plechero Marco

PUBBLICAZIONE

Pubblicata per 15 gg. dal _____

e contestualmente inviata ai capi gruppo consiliari.

DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

ESECUTIVITA'

Esecutiva dal _____.

Il Vice-Segretario Comunale
Plechero Marco

